



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI RACCORDO FORMAZIONE INSEGNANTI E RAPPORTI CON LA SCUOLA (F.I.R.S.)

Emanato con D.R. n. 616 del 5 ottobre 2015



Regolamento dell'organismo di raccordo formazione insegnanti e rapporti con la scuola (F.I.R.S.)

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Competenze dell'organismo di raccordo.....	2
Art. 3 - Struttura dell'organismo di raccordo	2
Art. 4 - Coordinatore	3
Art. 5 - Comitato direttivo	3
Art. 6 - Consiglio didattico-scientifico.....	3
Art. 7 - Supporto all'organismo di raccordo	4
Art. 8 - Durata organismo di raccordo.....	4

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni dell'Organismo di raccordo cui compete il coordinamento delle iniziative nell'ambito della formazione degli insegnanti e dei rapporti con la Scuola (d'ora in poi anche Organismo o FIRS), istituito ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 2 - Competenze dell'organismo di raccordo

1. Il FIRS coordina l'attivazione e la gestione delle iniziative dell'Ateneo nell'ambito della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, con riguardo a ogni ordine e grado di scuola. Le iniziative sono realizzate in attuazione della normativa ministeriale, tenuto conto delle istanze avanzate dalle Istituzioni del territorio e in particolare dalla Provincia Autonoma di Trento (d'ora in poi anche PAT). L'Organismo svolge inoltre attività di ricerca sui processi di apprendimento e di insegnamento e sulle metodologie didattiche, anche al fine di promuovere la formazione alla didattica universitaria.
2. In particolare, nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il FIRS:
 - a) coordina dal punto di vista scientifico e didattico le iniziative di formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine e grado, svolgendo l'attività istruttoria per il Senato Accademico e per la Consulta dei Direttori delle Strutture accademiche e, quando necessario, si relaziona con l'Ufficio Scolastico della Provincia di Trento, con quello della Provincia di Bolzano e con altri organismi ed enti pubblici per le sinergie previste dalla normativa vigente nonché per ulteriori forme di collaborazione funzionali all'organizzazione delle iniziative di formazione;
 - b) elabora e monitora il quadro delle iniziative in tema di formazione in servizio degli insegnanti, proposte dalle Strutture accademiche dell'Ateneo, al fine di ottimizzare le sinergie e la visibilità delle iniziative;
 - c) gestisce i rapporti con la Scuola promuovendo, in sinergia con il delegato del Rettore per l'Orientamento, le iniziative che favoriscono il raccordo Scuola-Università;
 - d) si relaziona con le strutture gestionali dell'Ateneo per gli aspetti organizzativi e gestionali connessi alle iniziative di cui ai commi precedenti. Il supporto amministrativo-gestionale al FIRS viene garantito in particolare dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, all'interno della quale è individuato l'Ufficio Formazione Insegnanti, cui competono le funzioni specifiche in materia;
 - e) promuove e coordina la ricerca sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti, sulle metodologie didattiche innovative, sulla didattica universitaria. In tale contesto il FIRS, relazionandosi con altri Enti e Istituzioni presenti sul territorio, in particolare IPRASE, può proporre alle Strutture accademiche lo svolgimento di conferenze, convegni e seminari e ogni altra iniziativa che ritiene utili per perseguire le finalità di cui sopra.

Art. 3 - Struttura dell'organismo di raccordo

1. Il FIRS, istituito contestualmente all'emanazione del presente Regolamento, prevede al suo interno i seguenti Organi, le cui composizioni e funzioni sono disciplinate nei successivi artt. 4, 5 e 6:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Consiglio Didattico-Scientifico.



Regolamento dell'organismo di raccordo formazione insegnanti e rapporti con la scuola (F.I.R.S.)

2. Il supporto amministrativo-gestionale alle attività del FIRS è svolto dall'Ufficio Formazione Insegnanti secondo le modalità descritte all'art. 7.

Art. 4 - Coordinatore

1. Il Coordinatore dell'Organismo di raccordo è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.
2. Il Coordinatore:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Didattico-Scientifico, proponendo le iniziative da attuare, tenuto conto delle istanze delle Strutture accademiche e dei soggetti esterni;
 - b) cura il raccordo con gli organi di governo dell'Ateneo e le relazioni con i soggetti esterni e, in particolare, con la PAT;
 - c) cura l'attuazione delle delibere assunte dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Didattico-Scientifico;
 - d) predispone, coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio Formazione Insegnanti, il piano delle iniziative da realizzare, nonché il resoconto delle attività svolte, da presentare al Senato Accademico e/o alla Consulta dei Direttori;
 - e) supervisiona l'attività di ricerca svolta nell'ambito del FIRS.

Art. 5 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del FIRS è composto:
 - a) dal Coordinatore dell'Organismo di raccordo,
 - b) dai Direttori, o loro delegati, del Dipartimento di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive;
 - c) da un docente individuato congiuntamente dai Direttori dei Dipartimenti di Matematica e di Fisica;
 - d) da un insegnante, scelto dal Coordinatore dell'Organismo di raccordo, di norma, tra quelli in regime di distacco presso l'Università di Trento, che dura in carica un anno.
2. Il Comitato Direttivo può essere integrato da un membro nominato dal Consiglio Didattico-Scientifico in funzione delle iniziative di formazione attivate dal FIRS; tale nomina può essere limitata alla sola durata dell'iniziativa specifica.
3. Il componenti di cui all'articolo 1, lett. a), b) e c) devono appartenere ciascuno a una diversa struttura accademica.
4. Il Comitato Direttivo:
 - a) predispone i Regolamenti dei percorsi formativi, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
 - b) definisce la proposta dell'offerta formativa da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
 - c) definisce il calendario didattico dei percorsi formativi, degli esami di ammissione e degli esami finali abilitanti, tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa nazionale e locale;
 - d) coordina l'offerta didattica trasversale, rappresentata dai CFU dell'area antro-psico-pedagogica;
 - e) definisce le attività didattiche e di tirocinio e i relativi piani formativi, propone gli incarichi di docenza e dei relativi esami di profitto;
 - f) elabora la proposta di commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione e gli esami finali, nominate con decreto rettorale;
 - g) svolge funzioni di monitoraggio sulla qualità delle attività didattiche erogate;
 - h) si esprime su aspetti relativi all'acquisto di attrezzature per i laboratori didattici;
 - i) definisce, tenuto conto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente, i compensi per le attività didattiche, per gli esami di ammissione e per gli esami finali;
 - j) cura il monitoraggio sulla ricerca riconducibile all'ambito di attività del FIRS.

Art. 6 - Consiglio Didattico-Scientifico

1. Il Consiglio Didattico-Scientifico del FIRS, presieduto dal Coordinatore dell'Organismo di raccordo, è composto dai Direttori delle Strutture accademiche, o loro delegati, e dai membri del Comitato Direttivo.



Regolamento dell'organismo di raccordo formazione insegnanti e rapporti con la scuola (F.I.R.S.)

2. Il Consiglio Didattico-Scientifico:

- a) raccoglie le proposte delle Strutture accademiche avanzate dai delegati riguardo l'offerta formativa e formula linee di indirizzo da adottare nella predisposizione del piano delle attività di cui all'art. 4 c. 2 lett. d);
- b) elabora e adotta, tenendo conto dei regolamenti e della normativa vigente, i criteri generali per la gestione dei corsi di formazione;
- c) raccoglie le proposte in tema di attività di ricerca sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti, sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica universitaria;
- d) approva il piano delle iniziative da realizzare e il resoconto della attività svolte, da presentare al Senato Accademico e alla Consulta dei Direttori.

Art. 7 - Supporto all'organismo di raccordo

1. La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti garantisce, tramite l'Ufficio Formazione Insegnanti, il supporto amministrativo al F.I.R.S. e, in particolare:
 - a) supporta il Coordinatore dell'Organismo nelle sue funzioni istituzionali e nel raccordo con la struttura gestionale dell'Ateneo, nonché con i soggetti esterni, in particolare con la PAT;
 - b) svolge l'attività istruttoria relativa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Didattico-Scientifico, curandone anche la verbalizzazione;
 - c) supporta il Direttore nella stesura del piano delle iniziative da realizzare e del resoconto delle attività svolte;
 - d) cura la gestione delle carriere degli studenti iscritti ai corsi e l'organizzazione e gestione delle prove di accesso e degli esami finali;
 - e) cura l'organizzazione logistica delle attività didattiche presso le strutture accademiche interessate nonché l'organizzazione dei tirocini;
 - f) cura gli aspetti amministrativi relativi alle selezioni, agli incarichi e ai contratti dei docenti e collaboratori esterni;
 - g) gestisce i rapporti con l'utenza e le informazioni sul portale di Ateneo;
 - h) gestisce il contenzioso, in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ateneo.
2. La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti assicura inoltre la gestione degli aspetti contabili connessi alle attività promosse dal F.I.R.S., garantendo la riscossione e rendicontazione dei contributi universitari da parte degli iscritti, nonché, previo accordo con il Coordinatore, l'assunzione dei provvedimenti di spesa relativi all'erogazione della didattica e di ogni altra attività che implica oneri finanziari a carico dell'Ateneo.

Art. 8 - Durata organismo di raccordo

1. Il F.I.R.S. ha durata di 3 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2015/16. Il Senato Accademico, previa valutazione delle iniziative svolte, può proporre il rinnovo dell'Organismo di raccordo, definendone la durata.
2. Il Senato accademico, sentita la Consulta dei Direttori, trascorsi due anni accademici di attività dell'Organismo di raccordo, può modificare le competenze o la composizione dell'Organismo, mediante modifica al presente Regolamento.